



## **REGIONE ABRUZZO**

**Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo**

**Servizio Ricerca e Innovazione Industriale**

**POR FESR Abruzzo 2014-2020**

**Asse I – Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione**

**Azione 1.1.1 “Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse”**

**Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedono l’inserimento dei ricercatori nelle aree di specializzazione S3**

**Dotazione finanziaria 2.993.749,50 Euro**

## Sommario

Articolo 1 – Descrizione e finalità dell'intervento .....	3
Articolo 2 – Definizioni.....	3
Articolo 3 - Condizionalità ex ante Aiuti di Stato .....	4
Articolo 4 – Dotazione finanziaria .....	4
Articolo 5 – Soggetti ammissibili.....	5
Articolo 6 – Localizzazione dell'intervento .....	5
Articolo 7 – Iniziative ammissibili .....	5
Articolo 8 – Spese ammissibili.....	6
Articolo 9 – Intensità e soglie del sostegno .....	8
Articolo 10 – Cumulo.....	8
Articolo 11 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	8
Articolo 12 – Procedure di istruttoria e di Valutazione dei progetti.....	11
Articolo 13 – Approvazione della graduatoria .....	13
Articolo 14 – Modalità di erogazione del contributo.....	13
Articolo 15 - Modalità di rendicontazione .....	15
Articolo 16 - Controlli e monitoraggio.....	16
Articolo 17 - Revoche .....	17
Articolo 18 - Informazione e Pubblicità.....	18
Articolo 19 - Tutela della privacy.....	19
Articolo 20 – Responsabile del procedimento.....	19
Articolo 21 - Norme transitorie e finali.....	19
Articolo 22 – Normativa di riferimento.....	19
ALLEGATI .....	21

## Articolo 1 – Descrizione e finalità dell'intervento

1. Con il presente intervento il Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, concede aiuti nell'ambito di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi e al miglioramento di processi produttivi negli ambiti tecnologici individuati dalla Regione Abruzzo nella “Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente” (di seguito denominata RIS3 Abruzzo), approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31/05/2017, attraverso il sostegno all'**inserimento di ricercatori nelle imprese beneficiarie**.
2. L'Avviso dà attuazione all'Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” del POR FESR Abruzzo 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 5818 del 13/08/2015, ed in particolare all'Azione 1.1.1 “*Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse*”.
3. La Regione Abruzzo mira, attraverso l'implementazione del presente Avviso, a contribuire al recupero dei livelli occupazionali precedenti l'inizio della crisi e ciò è perseguibile mediante un aumento della competitività delle imprese e del sistema produttivo. In tal senso, la RIS3 Abruzzo, che come noto rappresenta una condizionalità *ex ante* per l'attuazione degli interventi dell'Asse I del POR FESR Abruzzo 2014-2020, definisce le priorità, gli obiettivi e gli strumenti per l'efficace conseguimento dell'obiettivo del rafforzamento della competitività. Tale Avviso richiede che vi sia coerenza tra il parco progetti che sarà presentato e tale strategia.
4. In particolare la Regione, mediante il presente Avviso, intende promuovere ed incrementare, presso il tessuto produttivo abruzzese, sia l'attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, sia l'introduzione di meccanismi di innovazione attraverso l'assunzione di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici), contrattualizzati direttamente dall'impresa beneficiaria con la qualifica di ricercatore, senza che vi sia alcuna sostituzione del personale già dipendente alla data dell'1/01/2020.
5. L'Avviso è attuato in coerenza con la disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione 2014/C 198/01) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 giugno 2014.
6. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

## Articolo 2 – Definizioni

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.).
2. Le definizioni contenute nel presente Avviso sono, con riferimento agli Aiuti di Stato, quelle di cui al Regolamento (UE) n.651/2014 (e ss.mm.ii.).
3. In particolare, si riportano le seguenti definizioni:
  - a) **Ricercatori:** i soggetti impegnati nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati. Più specificamente, le persone che svolgono attività nella R&S, in qualsiasi fase della carriera e indipendentemente dalla loro classificazione. Ciò comprende qualsiasi attività nel campo della ricerca di base, strategica, applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento delle conoscenze, ivi comprese l'innovazione e le attività di consulenza, supervisione e insegnamento, la gestione delle conoscenze e dei diritti di proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca;

- b) **Ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- c) **Sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

### Articolo 3 - Condizionalità ex ante Aiuti di Stato

1. Le procedure per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente Avviso assicurano il rispetto delle condizioni generali di cui ai Capi I e II del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii), nonché il rispetto delle condizioni specifiche previste dal Capo III, Sezione 4, articolo 25 "Aiuti a favore di ricerca, sviluppo innovazione", del medesimo Regolamento.
2. Il competente Servizio trasmette alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2 (State Aid Notification Interactive), le informazioni sintetiche e il testo integrale della misura d'aiuto, comprese le sue modifiche, ai sensi dell'art. 11, lett. a) del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.).
3. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6 (c.d. Milleproroghe), tenuto conto del Regolamento recante disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115<sup>1</sup>.

### Articolo 4 – Dotazione finanziaria

1. Il presente Avviso pubblico ha una dotazione finanziaria pari ad Euro **2.993.749,50** (duemilioninovecentonovantatremilasettecentoquarantanove/50), afferenti all'Azione 1.1.1 del POR FESR Abruzzo 2014-2020.

---

<sup>1</sup> Con Decreto MISE 28 luglio 2017 del *Direttore generale per gli incentivi alle imprese* sono stati forniti i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro e le modalità tecniche per l'interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese.

2. Le risorse relative alla predetta Azione sono utilizzate per la concessione di aiuti ai progetti di “*Ricerca e Sviluppo*” di cui all’art. 25 del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.).
3. La dotazione finanziaria complessiva di cui al presente Avviso può essere incrementata in caso di eventuali ulteriori disponibilità. In tal caso è comunque assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.).
4. Se, dopo la pubblicazione della graduatoria, si determinano nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di ulteriori istanze, nonché, in caso di ulteriori economie, al finanziamento di istanze ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente Avviso Pubblico.

#### **Articolo 5 – Soggetti ammissibili**

1. Possono presentare domanda di aiuto, ai sensi del presente Avviso pubblico, le Grandi Imprese (GI) e le Piccole e Medie Imprese (PMI), così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.), dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12 ottobre 2005), che:
  - a) hanno una sede operativa in Abruzzo o dichiarano di attivare una sede operativa in Abruzzo al momento della prima erogazione di contributo;
  - b) non sono in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 par. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.), né sono operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 3 del medesimo Regolamento;
  - c) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
  - d) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
2. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell’Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese.

#### **Articolo 6 – Localizzazione dell’intervento**

1. Gli interventi devono essere realizzati e avere ricaduta **esclusivamente** nel territorio della Regione Abruzzo.

#### **Articolo 7 – Iniziative ammissibili**

1. Con il contributo del presente Avviso sono ammissibili iniziative, coerenti con la RIS3 Abruzzo e, dunque, orientate alle traiettorie di sviluppo previste dai Domini individuati dalla RIS3 Abruzzo (Automotive – Meccatronica, Agrifood, Scienze della Vita, Moda – Design, ICT – Aerospazio) che prevedano l’impiego di ricercatori nelle imprese, per lo svolgimento di almeno una delle seguenti tipologie progettuali:
  - a) Ricerca industriale;
  - b) Sviluppo sperimentale.
2. Il progetto, il cui avvio dei lavori<sup>2</sup> coincide con la data di presentazione della candidatura, deve essere concluso entro 30 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, salvo eventuali istanze di proroga,

---

<sup>2</sup> «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di

debitamente motivate dal soggetto beneficiario e approvate dal Servizio Ricerca e Innovazione Industriale. Entro la data di conclusione, il soggetto beneficiario deve aver assunto ogni impegno giuridicamente vincolante e aver realizzato l'intera attività di progetto; i titoli di spesa devono recare una data ricompresa tra l'avvio dei lavori e la conclusione del progetto.

3. L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di approvare eventuali modifiche al progetto ammesso a finanziamento in caso di motivata richiesta da parte del soggetto beneficiario.
4. Ogni singola impresa può presentare una sola domanda di aiuto. In caso di inoltro di più candidature, è presa in considerazione l'ultima candidatura inoltrata.

### Articolo 8 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili al progetto, strettamente legate ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sostenute e pagate dall'impresa beneficiaria successivamente alla data di presentazione della candidatura.
2. Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso a fronte di un progetto realizzato la cui **spesa ammissibile sia compresa tra un minimo di Euro 92.880,00** (novantaduemilaottocentottanta/00)<sup>3</sup> e **un massimo di Euro 400.000,00** (quattrocentomila/00).
3. Sono ammissibili al sostegno, nel rispetto del principio di congruità della spesa, le seguenti tipologie di spesa:

a) **personale dipendente:** ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici), nella misura in cui sono assunti e impiegati esclusivamente nel progetto di ricerca. Per la rendicontazione delle spese di personale si ricorre alle opzioni di costo semplificate di cui al Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018, recante "*Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale*", recepito dalla Regione Abruzzo con DGR n. 381 del 07/06/2018.

Le spese per l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato per **almeno 24 mesi**<sup>4</sup>, dei ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici), nell'ambito di attività di ricerca, sono ammissibili (ferme restando le intensità d'aiuto di cui alla Tabella 1) per un importo non superiore ai 46.440,00 euro annui lordi, e con un limite massimo di 1.720 ore annue, per singola assunzione.

I contratti per l'assunzione dei ricercatori, a valere sul presente Avviso, devono essere sottoscritti e comunicati, ai sensi dell'art. 9-bis, D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996 e ss.mm.ii., entro e non oltre 60 giorni dalla data di accettazione del beneficio da parte dell'impresa, pena la decadenza dal beneficio stesso. A tal fine, farà fede la comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego territorialmente competente.

**Almeno il 70% (settanta per cento) delle spese ammissibili deve essere rappresentato dai costi sostenuti per l'impiego di ricercatori in azienda, riconducibili alla voce di spesa di cui al presente articolo, comma 3, lettera a).**

---

terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito [Reg. (UE) n. 651/2014, art. 2, punto 23]

<sup>3</sup> L'importo minimo ammissibile indicato per singolo progetto deriva dal costo di assunzione di almeno un ricercatore a tempo pieno, così calcolato: 1.720 ore/anno (monte ore annuo standard, ex art. 68 bis, Reg. (UE) n. 1303/2013) x 27,00 euro/ora x 2 anni (24 mesi); per i ricercatori assunti a tempo parziale, si considera la quota proporzionale corrispondente di 1.720 ore. Ne consegue che è possibile assumere più di un ricercatore con contratto di lavoro a tempo parziale, purché il totale delle ore lavorate dai ricercatori interessati raggiunga complessivamente il predetto limite minimo di 1.720 ore/anno.

<sup>4</sup> Il beneficiario ha, comunque, la facoltà di assumere il ricercatore con contratto a tempo indeterminato, fermi restando i limiti e le intensità di aiuto parametrati ai 24 mesi.

- b) **servizi di consulenza specialistica**: spese di consulenza di natura tecnico-scientifica **a sostegno delle attività svolte dai ricercatori** di cui al precedente punto a); tali spese sono ammissibili esclusivamente per il periodo di realizzazione del progetto e non possono superare il 20% (venti per cento) dei costi ammissibili del progetto stesso.
- c) **spese generali**: spese generali supplementari e altri costi di esercizio, **funzionali alle attività svolte dai ricercatori**, comprese le eventuali spese di disseminazione dei risultati, **direttamente** imputabili al progetto. Tali spese sono ammissibili esclusivamente per il periodo di realizzazione del progetto e non possono superare il 10% (dieci per cento) dei costi ammissibili del progetto.
4. Le regole in tema di ammissibilità della spesa sono dettagliate nei documenti allegati al provvedimento di concessione della sovvenzione (Allegato 36 “*Linee Guida per l’ammissibilità della spesa ad uso dei beneficiari*” e Allegato 37 “*Linee Guida per la rendicontazione personale dei progetti di Ricerca e Sviluppo Sperimentale*” al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione) e reperibili al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma>.
5. Per le tipologie di spese ammissibili di cui al precedente paragrafo 3, lett. b) e c), alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i costi reali e che, pertanto, il contributo pubblico del POR FESR Abruzzo 2014-2020 può rimborsare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per il soggetto beneficiario.
6. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
7. Non sono in ogni caso ammissibili costi relativi ad attività orientate al normale funzionamento dei soggetti beneficiari.
8. Le spese sono ammissibili se sostenute dal beneficiario a partire dalla data di avvio del progetto, coincidente con la data di presentazione della candidatura, e pagate entro la data di presentazione del rendiconto finale<sup>5</sup>.
9. Non sono ammesse a beneficiare dell’agevolazione le seguenti spese:
- a) effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda di aiuto;
  - b) ai sensi dell’art. 69, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, non è ammissibile l’ammontare relativo all’imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull’IVA;
  - c) oltre alle disposizioni di cui all’art. 69, par. 3, lettera a), Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, deprezzamenti, passività, interessi di mora, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
  - d) relative a interessi passivi, concessioni, collaudi ed oneri accessori (spese trasporto, spese bancarie, ecc.);
  - e) relative a progetti realizzati in economia od oggetto di auto-fatturazione;
  - f) inerenti all’acquisizione di hardware riconducibile a singole postazioni di lavoro (pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, etc.) non direttamente funzionale al progetto di ricerca;
  - g) inerenti all’acquisizione di *software* non direttamente funzionali al progetto di ricerca, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, programmi di *office automation*, sistemi operativi, antivirus;
  - h) tutte le attrezzature utilizzabili per attività amministrative quali apparecchiature per fotocopie, macchine fotografiche, telecamere, telefax, calcolatrici, computer portatili, palmari;
  - i) inerenti ai beni usati;
  - j) inerenti a materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
  - k) qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;

---

<sup>5</sup> Vedasi comma 6, articolo 14, del presente Avviso.

- l) inerenti a tutti i tipi di mezzi targati o targabili.

### Articolo 9 – Intensità e soglie del sostegno

1. L'agevolazione, concessa nella forma di contributo in conto capitale, è calcolata in relazione alla dimensione di impresa e alla tipologia di attività progettuale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 25, par. 5), lett. b) e c), nonché del par. 6, lett. a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.).
2. Ogni progetto, a prescindere dalla dimensione complessiva, può beneficiare di un contributo massimo nel limite delle **intensità di aiuto**<sup>6</sup> esposte nella seguente tabella, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii):

Tabella 1

TIPOLOGIA PROGETTUALE	DIMENSIONE DI IMPRESA		
	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA
a) Ricerca industriale	70%	60%	50%
b) Sviluppo sperimentale	45%	35%	25%

### Articolo 10 – Cumulo

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 65, paragrafo 11, del Reg. (UE) n. 1303/2013, un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE, oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare di non aver ricevuto altri aiuti di Stato, o contributi concessi a titolo di *de minimis*, o Fondi UE a gestione diretta, a valere sulla medesima voce di spesa.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 65, paragrafo 11, del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli aiuti previsti dal presente Avviso pubblico sono cumulabili con il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo<sup>7</sup>. L'importo derivante dal cumulo degli incentivi non può eccedere i costi effettivamente sostenuti.
4. Il rispetto del divieto di cumulo è verificato, sia ai fini del rispetto delle intensità massime o importi massimi di aiuto stabiliti nel Capo III, sia ai fini del rispetto delle soglie di cui all'art. 4, Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii), attraverso le *visure* previste dal RNA ovvero, nelle more della completezza delle informazioni dello stesso RNA, in sede di verifiche di I livello *in loco* mediante accesso ai dati contabili del beneficiario.

### Articolo 11 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Il soggetto che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente Avviso pubblico, a pena di esclusione, deve inviare la candidatura alla Regione Abruzzo – Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, a mezzo di apposita piattaforma informatica, all'indirizzo internet: <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/> ove saranno riportate le istruzioni necessarie.

<sup>6</sup> «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri [Reg. (UE) n. 651/2014, art. 2, punto 26)].

<sup>7</sup> Si veda anche Risoluzione n. 12/E del 25/01/2017 della Agenzia delle Entrate.

2. La candidatura per l'ammissione all'aiuto è formalizzata attraverso l'invio dei seguenti documenti:
  - a) Domanda di Ammissione all'aiuto (Allegato n. I), nel rispetto delle disposizioni normative relative all'imposta di bollo;
  - b) Proposta Progettuale (Allegato n. II).
3. La Domanda di Ammissione all'aiuto e la Proposta Progettuale devono essere redatti, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente Avviso pubblico. È obbligatoria l'indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a mezzo del quale sono gestite tutte le comunicazioni successive. È esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l'esclusione della domanda.
4. Le domande di ammissione agli aiuti previste dal presente Avviso pubblico sono presentate secondo le seguenti modalità:
  - a) l'impresa proponente sottoscrive la Domanda di Ammissione all'aiuto e la Proposta Progettuale;
  - b) la Domanda di Ammissione all'aiuto e la Proposta Progettuale devono essere inviati congiuntamente a mezzo di un'unica trasmissione.
5. La piattaforma di caricamento dei suddetti documenti sarà resa disponibile a partire **dalle ore 12.00 del giorno 06 marzo 2020, data prevista per la pubblicazione dell'Avviso pubblico sul B.U.R.A.T, sino alle ore 12.00 del giorno 20 aprile 2020.**
6. I soggetti richiedenti l'ammissione agli aiuti, a pena di esclusione, devono dichiarare nella Domanda di Ammissione all'aiuto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituiti ed essere imprese attive;
  - b) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o nei cui confronti non sia un corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - c) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
  - d) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
  - e) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
  - f) che l'impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
  - g) che l'impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
  - h) che l'impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;

- i) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  - j) che l'impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
  - k) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, sovvenzioni ovvero finanziamenti pubblici;
  - l) che l'impresa non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  - m) che l'impresa non ha beneficiato, per la medesima voce di spesa ai sensi di quanto previsto dall'art.65, par. 11 del Reg. (UE) 1303/2013, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "de minimis";
  - n) che l'impresa non ha dato avvio ai lavori relativi al progetto di cui si chiede il finanziamento, alla data di presentazione della domanda di finanziamento (rif. Art. 2 p.to 23 e Art. 6 Reg. 651/2014 e ss.mm.ii.);
  - o) che l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà" secondo la definizione di cui al punto 18 Paragrafo 1 dell'art.2 del Reg. UE n.651/2014 (e ss.mm.ii.);
  - p) che l'impresa non ha conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii..
7. I soggetti richiedenti presentano, nella Domanda di Ammissione all'aiuto, la Dichiarazione relativa alla *clausola Deggendorf*. La veridicità dei contenuti sarà accertata sul RNA, operativo dal 12 agosto 2017, mediante specifica "visura" nella apposita Black list delle imprese soggette a recupero. L'erogazione degli aiuti previsti dal presente Avviso pubblico è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Se il beneficiario dell'aiuto di cui al presente Avviso pubblico è destinatario del predetto ordine di recupero, lo stesso è tenuto a restituire quanto dovuto entro il termine di presentazione della rendicontazione finale, a pena di revoca dell'aiuto concesso ai sensi del presente Avviso pubblico.
8. Non sono ammissibili le candidature:
- a) trasmesse oltre i termini indicati dal comma 5;
  - b) presentate con modalità difformi da quelle specificate dai commi 1, 2, 3, 4;
  - c) che risultano illeggibili o non sottoscritte con firma autografa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, o prive della copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore o non redatte secondo la modulistica di cui al presente Avviso pubblico o redatte in modo incompleto;
  - d) non rispondenti alle tipologie degli interventi finanziabili e delle attività economiche ammissibili alle agevolazioni;
  - e) nelle quali l'importo complessivo dell'iniziativa da finanziare è inferiore all'importo minimo di cui all'art. 8, del presente Avviso pubblico;
  - f) prive degli elementi essenziali ai fini della quantificazione del contributo spettante e della tipologia di aiuto concedibile;
  - g) presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 5 e dal presente articolo;

- h) fuori dai casi previsti dal presente articolo, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale può richiedere la produzione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di integrazioni documentali ovvero i chiarimenti eventualmente necessari. In caso di mancato rispetto del predetto termine per l'integrazione documentale, le candidature sono considerate escluse;
- i) difformi dalle istruzioni riportate sulla piattaforma deputata alla presentazione delle domande.

### **Articolo 12 – Procedure di istruttoria e di Valutazione dei progetti**

1. Le proposte progettuali sono istruite e valutate da una Commissione di Valutazione *ad hoc* costituita. La Commissione di valutazione è composta in numero adeguato da poter rispettare i termini previsti per lo svolgimento delle fasi di istruttoria e di valutazione; i membri sono dotati di competenze in campo tecnologico, economico-finanziario e giuridico-amministrativo.
2. La Commissione di valutazione è nominata con Determina Direttoriale del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo ed è composta da dirigenti e funzionari interni al Dipartimento e/o da altri dirigenti e funzionari della Regione Abruzzo.
3. La selezione delle proposte progettuali presentate è effettuata utilizzando i criteri di ammissibilità e di valutazione di merito approvati dal Comitato di Sorveglianza dell'11 aprile 2019. L'attività istruttoria si svolge in due fasi:
  - a) la prima tesa a verificare l'ammissibilità formale delle candidature mediante la verifica dei requisiti soggettivi del proponente;
  - b) la seconda tesa a verifica la rispondenza con i requisiti oggettivi del progetto e i criteri di valutazione di merito del progetto proposto.
4. La conclusione dell'attività istruttoria avviene entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.
5. La fase istruttoria si conclude con redazione di un verbale. Alle sole imprese escluse è data comunicazione scritta, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione.
6. Le domande che hanno superato l'istruttoria sono valutate secondo i criteri stabiliti nel presente articolo da una Commissione di valutazione, nominata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo.
7. Stabilita l'ammissibilità dell'istanza, la Commissione di valutazione esamina le istanze assegnando i punteggi a ciascuna proposta secondo i seguenti criteri indicati nella Tabella seguente.
8. In ogni caso, non sono ritenuti ammissibili i progetti che non abbiano ottenuto, per i Macro – criteri, un punteggio complessivo pari almeno a 40/60.

#### ***Criteri di valutazione***

##### ***Sub.1***

<b>Criteri di ammissibilità</b>			
<b><i>Macro – criteri</i></b>	<b><i>Criteri</i></b>	<b><i>Parametri/Indicatori</i></b>	<b><i>Punteggio</i></b>
<b><i>Requisiti soggettivi del proponente</i></b>	Imprese	Dimensione dell'impresa (PMI)	<b>media Impresa: 5 punti piccola Impresa: 10 punti</b>
	Capacità tecnico-amministrativa della impresa proponente	Adeguatezza della struttura organizzativa adottata dal richiedente per la gestione tecnica e amministrativa del progetto	<b>fino a 8 punti</b>

<b>Requisiti oggettivi del progetto/operazione</b>	Interventi per il trasferimento tecnologico e/o lo sfruttamento industriale dei risultati derivanti da un precedente programma qualificato di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale	Trasferimento dei risultati di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale attuati mediante il finanziamento di altri programmi di ricerca (ad es. Horizon 2020, PO R&I, FSC 2007/2013, etc.)	<b>fino a 6 punti</b>
	Fattibilità economico-finanziaria di sviluppo e di investimento della proposta	Sostenibilità in termini di domanda e offerta delle attività progettuali proposte	<b>fino a 6 punti</b>
	Finalità e aree di specializzazione tecnologica devono essere quelle individuate nella RIS3	Appartenenza ad uno dei domini individuati nell'abito della RIS 3 regionale	<b>fino a 5 punti</b>

**Sub. 2**

<b>Criteria di valutazione della qualità progettuale</b>			
<b>Macro - criteri</b>	<b>Criteri</b>	<b>Parametri/Indicatori</b>	<b>Punteggio</b>
<b>Rispondenza del progetto/operazione agli indicatori di realizzazione e di risultato, così come ad altre finalità specifiche</b>	Numero di ricercatori assunti (a tempo determinato) per tutta la durata di esecuzione del progetto	Presenza di lettere di impegno per l'assunzione a tempo determinato di ricercatori per effetto del progetto	<b>3 punti per ogni ricercatore assunto<sup>8</sup>, fino ad un massimo di 9 punti</b>
	Trasferibilità e capacità di finanziamento dell'industrializzazione dei risultati del progetto	Diffusione dei risultati della ricerca e ricadute su territorio regionale	<b>fino a 4</b>
	Sostenibilità tecnico-economica e di mercato dei prodotti, processi e/o servizi sviluppati o innovati	Adeguatezza dello schema organizzativo e delle attività previste con gli obiettivi del progetto in termini di realizzazione di processi e/o prodotti innovativi (nuovi o sviluppati)	<b>fino a 3</b>
<b>Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altre iniziative di ricerca e innovazione</b>	Validità tecnico-scientifica del progetto di R&S	Adeguatezza delle metodologie descritte rispetto agli obiettivi e alla promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico	<b>fino a 5</b>
	Impatto sullo specifico dominio della RIS3 Abruzzo	Integrazione con le traiettorie di sviluppo previste nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (RIS 3) in relazione al Dominio tecnologico di riferimento	<b>fino a 4</b>

<sup>8</sup> L'unità di misurazione, per ogni ricercatore assunto, è l'Equivalente Tempo Pieno valorizzato, ai fini del presente Avviso, in un monte ore annuo pari a 1.720; al monte ore annuo possono concorrere uno o più ricercatori assunti (vedi nota 3, Articolo 8).

Sono finanziati i progetti che raggiungono il punteggio maggiore scorrendo la graduatoria fino a esaurimento delle risorse. In caso di parità di punteggio, viene finanziato il progetto che ottiene il punteggio più alto nei Macro-criteri di cui alla Tabella **Sub. 2**. In caso di ulteriore parità, allo scopo di “premiare” le proposte progettuali maggiormente qualificanti, la Commissione di valutazione procede con il seguente ordine di priorità:

- a) ricadute in termini occupazionali: numero di ricercatori assunti a tempo indeterminato;
- b) conseguimento di una valutazione positiva nell’ambito di Horizon 2020, PON Ricerca o altri programmi analoghi pur non avendo ottenuto il beneficio economico per insufficienti risorse finanziarie;
- c) eventuale integrazione con interventi finanziati dall’FSE 2014-2020.

### **Articolo 13 – Approvazione della graduatoria**

1. A conclusione dell’iter valutativo di competenza dalla Commissione di valutazione, il Servizio Ricerca Innovazione Industriale predispose la graduatoria delle domande presentate, suddivise in istanze ammesse e finanziate, ammissibili ma non finanziabili e non ammissibili. Quelle ammissibili e non finanziabili possono essere finanziate con eventuali economie.
2. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale procede all’adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria e dell’ammissione a finanziamento delle domande, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Del suo esito viene data comunicazione attraverso pubblicazione sul BURAT. La graduatoria contiene:
  - l’elenco delle istanze ammesse e finanziate, nonché l’importo del contributo concesso;
  - l’elenco delle istanze ammissibili ma non finanziabili, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili alla data di approvazione della determinazione.

Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, entro cinque giorni dall’adozione della determina di approvazione della graduatoria, trasmette al soggetto beneficiario, a mezzo PEC, specifica comunicazione di ammissione a finanziamento. Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell’ambito del RNA, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale è tenuto alla registrazione dell’aiuto stesso prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Ciascun aiuto individuale è identificato nel RNA attraverso l’attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR». Tali specificazioni costituiscono condizioni di efficacia del provvedimento di concessione dell’aiuto. Entro i dieci giorni successivi, il soggetto proponente, pena la decadenza dal contributo, conferma la volontà di realizzare l’intervento, dandone comunicazione via PEC al Servizio Ricerca e Innovazione Industriale ([dp013@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dp013@pec.regione.abruzzo.it)). L’attribuzione del «Codice Concessione RNA - COR» costituisce un passaggio procedurale successivo all’accettazione del contributo da parte del beneficiario.

3. Ricevuta la dichiarazione di volontà di attuare l’intervento da parte del soggetto beneficiario, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale provvede alla generazione del CUP sul sistema nazionale del DIPE (ovvero attivando la funzionalità per la generazione del CUP nell’interrelato RNA) e dispone l’inserimento dell’anagrafica nel sistema informativo unico regionale (SISPREG).

### **Articolo 14 – Modalità di erogazione del contributo**

1. L’aiuto è erogato alle imprese beneficiarie ed è concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto.
2. Il contributo è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata, ovvero di codificazione contabile adeguata, alle spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto

dall'articolo 125, par. 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Le richieste di erogazione, saldo e riepilogo delle spese, devono essere predisposte utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'Amministrazione regionale.

3. Le quote di contributo sono erogate secondo le seguenti modalità:
- a) la prima quota di contributo può essere erogata sia a titolo di anticipazione, sia in acconto a stato di avanzamento, a scelta del beneficiario, utilizzando il Modello 1 –Richiesta di anticipazione/acconto.
  - b) Nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere la prima quota di contributo a titolo di **anticipazione**, pari al **40%** del contributo assegnato, alla richiesta di erogazione deve essere allegata la seguente documentazione:
    - fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Abruzzo, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato, secondo il Modello 2 – Schema di garanzia fideiussoria. La polizza potrà essere estinta solo a seguito della verifica finale con esito positivo.
  - c) Nel caso in cui i beneficiari intendano richiedere la prima quota di contributo a titolo di **acconto a stato di avanzamento**, devono dimostrare la effettiva realizzazione di un ammontare di spesa che faccia maturare un contributo non inferiore al **40 %** del contributo assegnato.
  - d) Ai fini della rendicontazione delle spese di personale di cui al precedente art. 8, par. 3, lett. a), la rendicontazione deve essere presentata secondo le modalità descritte nelle citate “*Linee guida per la rendicontazione delle spese di personale dei progetti di Ricerca e Sviluppo sperimentale*”<sup>9</sup> (capitolo 4). Specificamente, la documentazione giustificativa da presentare è la seguente:
    - i. copia del contratto, o documentazione equivalente, attestante il rapporto di lavoro dipendente e la riconducibilità alla fascia di costo-livello per tipologia di beneficiario;
    - ii. copia dell'ordine di servizio, recante l'indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgere, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto di ricerca approvato (espresso in ore/uomo), firmato dal responsabile dell'unità operativa coinvolta e controfirmata, per presa visione, dal lavoratore;
    - iii. copia di tutti i *timesheet* a cadenza mensile, recanti il dettaglio dell'attività svolta sul progetto di ricerca approvato, firmati dal dipendente che partecipa al progetto e dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta;
    - iv. copia della busta paga riferita all'ultimo mese rendicontato;
    - v. eventuali output di progetto.
4. Alla richiesta di erogazione devono essere allegati, utilizzando i modelli forniti dell'Amministrazione:
- a) relazione illustrativa dell'attività svolta;
  - b) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale);
  - c) elenco di tutte le fatture e documenti probatori inerenti alle spese ammissibili, nell'ambito del programma di spesa oggetto del finanziamento, ordinato per singola categoria di spesa ammissibile, secondo la data di emissione delle fatture stesse o del documento probatorio equivalente e numerato progressivamente;

---

<sup>9</sup> “Linee guida per la rendicontazione delle spese di personale dei progetti di Ricerca e Sviluppo sperimentale”, Allegato 37 al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020.

- d) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, ordinate come nell'elenco di cui sub c), delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari;
  - e) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell'elenco di cui sub c), contenente i riferimenti ai giustificativi di spesa e con indicazione delle modalità di pagamento;
  - f) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati di cui sub e) e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
  - g) copia di tutti contratti afferenti al progetto, report/output delle attività svolte, curricula dei consulenti coinvolti nel progetto, *timesheet*.
5. Ulteriori richieste di contributo, a **stato di avanzamento**, possono essere inoltrate in corrispondenza di quote di contributo non inferiore al 20%, e a concorrenza massima dell'**80%**, del contributo assegnato. Tale quota di contributo è erogata a seguito della verifica di I° livello riguardante l'effettività delle spese rendicontate. Allegata alla richiesta deve essere presentata la documentazione di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 3).
  6. Il **saldo** del contributo, pari almeno al **20%** del contributo assegnato, è erogato dietro presentazione di apposita richiesta e della **rendicontazione finale** di spesa, da produrre entro e non oltre **trenta giorni** dalla data di conclusione del progetto. La rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da a) a g) di cui al precedente paragrafo 4), integrata da una dichiarazione da parte di ogni singolo beneficiario che attesti che tutte le fatture o titoli equivalenti afferenti all'intero programma di investimento sono state pagate e quietanzate.
  7. Il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche previste al successivo articolo "*Modalità di rendicontazione*", entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario, previa eventuale rideterminazione del contributo.
  8. In sede di rendicontazione finale, ai fini del riconoscimento della spesa, il soggetto proponente è tenuto a presentare una perizia giurata rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale, che attesta la realizzazione delle attività, dei costi sostenuti e di quelli ammissibili, nel rispetto di quanto previsto nel progetto finanziato. Il costo della presente perizia è ammesso, nella voce di spesa c), dell'art. 8, comma 3, nel limite massimo del **2%** dell'importo complessivamente rendicontato, qualora nel piano economico finanziario di progetto la voce di spesa "Spese generali" sia stata prevista.
  9. Il soggetto proponente deve inoltre presentare una breve relazione descrittiva, che indichi le ripercussioni positive che il Progetto finanziato ha avuto sul territorio regionale.
  10. Prima di ogni pagamento delle quote di contributo è necessaria la dichiarazione (o la conferma) del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. dichiarazione *Deggendorf*).

#### **Articolo 15 - Modalità di rendicontazione**

1. La documentazione amministrativo-contabile per la rendicontazione sia in itinere sia finale (ovverosia l'attestazione della spesa in fase di attuazione e a conclusione dell'intervento), da parte del beneficiario, deve essere obbligatoriamente presentata al Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale.
2. La rendicontazione finale (distinta in una parte tecnica ed in una parte economica) deve essere redatta secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione, e in conformità a quanto prescritto al precedente Art.14 Modalità di

erogazione del finanziamento. Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale procede alla verifica finale. Tale verifica è tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza del progetto realizzato, rispetto a quello ammesso a finanziamento, sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale:

- a) procede all'erogazione della quota a saldo del contributo spettante;
  - b) oppure provvede a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora necessaria;
  - c) oppure comunica al beneficiario le non conformità rilevate. In tal caso, decorsi quindici giorni dalla ricezione – da parte del beneficiario – di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni, ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi trenta giorni il procedimento di verifica finale si chiude con l'erogazione parziale dell'aiuto spettante oppure con la revoca parziale e/o totale dell'aiuto spettante.
3. Tutta la documentazione relativa al progetto e alla sua attuazione (es. atti, contratti, documentazione degli impegni e della spesa, etc.) deve essere tenuta a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni da parte dell'Amministrazione Regionale e di altri soggetti aventi titolo fino al 31/12/2023. Il beneficiario è tenuto a conservare tutta la documentazione del progetto, e della relativa spesa sostenuta, presso la propria sede. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica (art. 140, comma 3, Regolamento UE n. 1303/2013).
  4. Al fine del rispetto del divieto di cumulo, e per evitare un doppio finanziamento delle medesime spese, tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento (gli originali o gli altri eventuali formati previsti dalla normativa vigente) devono rispettare la normativa di riferimento in termini di "annullamento" della spesa, ovvero riportare un timbro che richiami l'Azione del POR FESR Abruzzo 2014/2020, sulla quale il progetto è finanziato, e il CUP assegnato dall'Amministrazione regionale.
  5. Nel caso in cui il documento giustificativo della spesa sia nativamente digitale, è necessario che nella descrizione del documento si richiamino l'Azione del POR FESR 2014/2020, sulla quale il progetto è finanziato, e il CUP, oltre all'importo rendicontato; analoghe informazioni andranno inserite nelle causali di bonifici o nelle fatture elettroniche.

#### **Articolo 16 - Controlli e monitoraggio**

1. Il beneficiario è tenuto a fornire al Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Progetto ammesso a finanziamento secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale.
2. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, può disporre controlli e ispezioni, anche con accesso presso l'unità produttiva interessata, nei confronti dei soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni nonché la regolarità dei procedimenti.
3. I soggetti beneficiari si impegnano a consentire l'accesso, presso le unità produttive interessate dal programma di investimenti agevolato, ai funzionari incaricati dal Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, rendendo disponibile tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei compiti e delle verifiche del caso.

4. Prima dell'erogazione dei contributi, secondo quanto stabilito dal *Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione*, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale attiva i controlli di primo livello, consistenti in verifiche amministrative su base documentale, effettuate sul 100% delle spese presentate per la rendicontazione dall'impresa beneficiaria; predisporre le altre verifiche necessarie ai fini dell'erogabilità dell'agevolazione, anche attraverso sopralluoghi presso l'unità produttiva interessata dal progetto.
5. I progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del presente Avviso pubblico, qualora rientrino nel campione appositamente estratto, sono sottoposti a **verifiche in loco**.
6. Ai fini del monitoraggio del progetto finanziato, i soggetti beneficiari, tenuto conto delle risorse utilizzate ai fini delle agevolazioni derivanti dal Programma POR FESR Abruzzo 2014 - 2020, si impegnano a trasmettere al Servizio Ricerca e Innovazione Industriale i dati, le informazioni e la documentazione necessari per lo svolgimento delle attività inerenti al monitoraggio, alla rendicontazione e ai controlli di primo livello.
7. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, nel rispetto del principio della separatezza delle funzioni in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.), cura lo svolgimento di verifiche e controlli sulla esecuzione, da parte del beneficiario, del progetto, con l'obbligo di conservare "registri dettagliati" contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni", per un periodo di almeno 10 anni dalla data di concessione. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifici che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni e al conseguente recupero delle somme eventualmente erogate.
8. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, ai fini del recupero conseguente alla revoca dell'aiuto, l'impresa restituisce l'importo ricevuto maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.
9. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari alle relazioni annuali per la banca dati europea SARI, ai sensi dall'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.).
10. La Commissione Europea può in qualsiasi momento effettuare controlli e chiedere tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare la corretta applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.).

#### **Articolo 17 - Revoche**

1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:
  - a) la cessazione definitiva dell'attività del soggetto beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del soggetto beneficiario medesimo;
  - b) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo proroghe;
  - c) la riduzione del progetto, anche derivante da revoche parziali ai sensi di quanto previsto dalla lettera d), a seguito della quale la parte residua del progetto risulti non più organica e funzionale ovvero, in ogni caso, sia inferiore al 70% dell'intervento ammesso alle agevolazioni;
  - d) qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di *pantouflage* - articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
  - e) in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lett. a) del presente Avviso pubblico, la mancata apertura - alla data della prima erogazione dell'aiuto - di una sede nel territorio della Regione Abruzzo;

- f) il trasferimento dell'attività produttiva in un ambito territoriale al di fuori della Regione Abruzzo prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti, ovvero tre anni per quanto riguarda le PMI;
  - g) qualora, in sede di rendicontazione, non risultino realizzati attività e/o obiettivi del progetto che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi dell'art. 12 e la conseguente decurtazione di punteggio influisca sulla collocazione in posizione utile in graduatoria;
  - h) il caso in cui il soggetto beneficiario non consenta i controlli della Regione Abruzzo circa la realizzazione del progetto;
  - i) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del soggetto beneficiario;
  - j) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del soggetto beneficiario;
  - k) l'omessa trasmissione della documentazione finale al Servizio Ricerca e Innovazione Industriale entro e non oltre i termini perentori assegnati dall'Amministrazione regionale;
  - l) l'applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e s.m.i. di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;
  - m) in caso di mancato rispetto di divieti di cumulo di cui al presente Avviso pubblico;
  - n) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso pubblico;
  - o) nel caso in cui il beneficiario risulti destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno, qualora il beneficiario non abbia depositato l'importo dovuto in un conto corrente bloccato entro il termine di presentazione della rendicontazione finale;
  - p) il mancato rimborso o deposito in un conto corrente bloccato, da parte dell'impresa beneficiaria degli aiuti di cui al presente Avviso pubblico, entro la data di scadenza per la presentazione della rendicontazione finale, della somma che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione Europea.
2. Qualora sia disposta la revoca dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale del contributo erogato.
  3. In caso di revoca, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.
  4. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 18 - Informazione e Pubblicità**

1. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale può chiedere al beneficiario di produrre, in fase di realizzazione, una descrizione sintetica degli obiettivi e dei risultati conseguiti e, a progetto concluso, una descrizione dei risultati raggiunti con il progetto. Tali informazioni sono diffuse tramite *web* o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si rende altresì disponibile a collaborare con la Regione per la realizzazione di prodotti audiovisivi finalizzati ad informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del POR FESR 2014 – 2020.
2. L'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, che svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, può in qualsiasi

momento chiedere ai soggetti beneficiari di fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione – in merito allo stato di attuazione degli interventi. I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del POR FESR 2014–2020.

3. Il beneficiario, durante lo svolgimento del progetto e nei cinque anni successivi la conclusione dello stesso, deve dare comunicazione di eventuali trasferimenti della sede (legale o operativa) dello svolgimento del progetto, al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, entro trenta giorni dall'intervenuta variazione.
4. Eventuali attività di disseminazione devono essere realizzate nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, Allegato XII.

#### **Articolo 19 - Tutela della privacy**

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).

#### **Articolo 20 – Responsabile del procedimento**

1. L'unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo – Servizio Ricerca Innovazione Industriale – Via Passolanciano, 75, 65125 Pescara; Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Ricerca Innovazione Industriale. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpg013@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg013@pec.regione.abruzzo.it).

#### **Articolo 21 - Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel POR FESR Abruzzo 2014 – 2020, nel documento “Metodologia e Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 19/04/2019, nonché nel Manuale delle procedure dell'AdG modificato con DPA/384 del 27/11/2018 e nel Si.Ge.Co. modificato con DPA/380 del 27/11/2018.
2. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

#### **Articolo 22 – Normativa di riferimento**

Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie, nazionali e regionali di riferimento:

- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e ss.mm.ii.;

- Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento (UE) n. 1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra-periferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e ss.mm.ii.;
- Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017, con cui è stato integrato il POR FESR Abruzzo 2014-2020
- Decisione C(2018)18 finale della Commissione Europea del 09 gennaio 2018, con cui è stata approvata la modifica ed integrazione della nuova versione del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- Decisione C(2019) 1706 finale della Commissione Europea del 28 febbraio 2019, che approva la versione modificata del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", e in particolare l'articolo 1, commi da 98 a 108, relativi all'istituzione di un credito d'imposta alle imprese per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi;
- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- DPR del 8 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- DPR del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato in GU n. 175 del 28/07/2017;
- DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- L.R. 14 settembre 1999, n. 77 - Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo (e ss.mm.ii.);

- DGR n. 622 del 30.09.2014 di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta Regionale in attuazione della LR 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FESR e s.m.i.;
- DGR n. 723 del 09.09.2015, con la quale si prende atto che la Commissione Europea con Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 che ha adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- DGR n. 22 del 26.01.2016 di individuazione delle strutture regionali competenti per gli obiettivi e delle azioni e delle strutture affidatarie dei controlli di I Livello POR FESR Abruzzo 2014-2020 e s.m.i.;
- DGR n. 18 del 24 gennaio 2018, con cui si è preso atto della Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017;
- DGR n. 301 del 08.05.2018, con cui si è preso atto della Decisione C(2018)18 finale della Commissione Europea del 09 gennaio 2018;
- DGR n. 335 del 25.03.2019, con cui si è preso atto della Decisione C(2019)1706 finale della Commissione Europea del 28 febbraio 2019;
- DGR n. 701 del 18.11.2019 di approvazione delle Linee di indirizzo dell'*Intervento per il sostegno in regime di aiuti a Progetti di Ricerca delle imprese che prevedono l'inserimento dei ricercatori*, nell'ambito del POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse I – Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione Azione 1.1.1 “Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l'impiego di ricercatori presso le imprese stesse”;
- Determina DPA/185 del 12.07.2016 con cui sono stati individuate le strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I Livello POR FESR Abruzzo 2014-2020 e s.m.i.;
- Determinazione direttoriale n. DPA/380 del 27.11.2018 recante “Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017 – Versione 4.0 - Novembre 2018;
- Determinazione direttoriale n. DPA/384 del 27.11.2018 recante “Approvazione modifica del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e Allegati del POR FESR 2014-2020–Versione 5.0 -Novembre 2018”.

## **ALLEGATI**

Domanda di Ammissione all'aiuto (Allegato I);

Proposta Progettuale (Allegato II).